



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 12 luglio 2012, n. 27994

Patente - Revoca e sospensione - Patteggiamento - Sospensione della patente - Applicabilità.

In caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espressamente escluse dall'art. 445 cod. proc. Pen. (Cass. Pen., sez. IV, 12 luglio 2012, n. 27994) - [RIV-1303P282] Artt. 186, 218, 219 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze applicava ai sensi dell'art. 444 c. p. p. a M. C., imputato del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,27 g/l, la pena di quarantacinque giorni di arresto e di Euro 2.200 di ammenda, sostituendo la pena detentiva in Euro 4.000 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza promuove ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, deducendo l'illegalità del trattamento sanzionatorio per aver ommesso il giudice di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, senza peraltro rendere alcuna motivazione al riguardo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso fondato.

Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, "come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada" (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio). Il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti - limitato alla pena - e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. VI, 3 novembre 1998, n. 3427, P.G. in proc. Orlandi; Sez. V, 23 gennaio 1992, n. 7487, P.G. in proc. Vicidomini).

Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice comprendeva anche il reato di guida in condizioni di ebbrezza alcolica, dal cui accertamento consegue, secondo quanto stabilisce il D.L.vo n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 lett. b), la sospensione della patente di guida per un tempo tra sei mesi ed un anno.

Poiché l'applicazione in concreto di tali criteri comporta l'uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza

impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione amministrativa. (*Omissis*) **[RIV-1303P282] Artt. 186, 218, 219 cs.**